

C.2.38. Contributo di sbarco da applicare fino ad un massimo di euro 2,50 ai passeggeri che sbarcano sul territorio delle isole minori**Nome del sussidio:**

Contributo di sbarco da applicare fino ad un massimo di euro 2,50 ai passeggeri che sbarcano sul territorio delle isole minori.

Obiettivo:

(motivazione/finalità)

Favorire gli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti per ridurre gli effetti inquinanti per l'ambiente derivanti soprattutto dai flussi turistici.

Settore:

Settore dei trasporti e, in particolare, quello dei vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola minore.

Forma del sussidio:

Destinazione del gettito del contributo per interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti nelle singole isole minori dell'arcipelago, in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime

(sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)

Anno di introduzione:

2016

Anno di cessazione (ove prevista):

La cessazione, come anche l'istituzione del contributo, sono stabilite dal comune con regolamento

Area geografica di riferimento:

Le isole minori che insistono sul territorio nazionale

(nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)

Cofinanziamento comunitario:

no

Impatto Ambientale:

///

(eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)

Fonte:

Art. 33 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che ha sostituito il comma 3-bis dell'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

Note:

La disposizione introduce un tributo e non un sussidio.



Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	Totale minori entrate
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

sussidio - agevolazione n. 73
Art. 33 della legge 28
dicembre 2015, n. 221 che ha
sostituito il comma 3-bis
dell'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo
2011, n. 23.

La disposizione introduce un tributo e non un sussidio.

Tab. 2 - Numero soggetti interessati
(indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove
possibili, divisi per tipologia di soggetti)

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	Totale
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari
(mln/€)

Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

C.2.39. Applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi

Nome del sussidio: Applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica e discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi.

Obiettivo: Favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati
(motivazione/finalità)

Settore: Settore dei rifiuti, in particolare soggetti che effettuano il deposito in discarica e in impianti di incenerimento.

Forma del sussidio: Riduzione della tariffa
(sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)

Anno di introduzione: 2016

Anno di cessazione (ove prevista):

Area geografica di riferimento: Intero territorio nazionale
(nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)

Cofinanziamento comunitario: no

Impatto Ambientale: ///
(eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)

Fonte: Art. 3 commi da 24 a 40 della legge 28/12/1995, n. 549.
Art. 205 del D.lgs del 3/4/2006 n. 152, modificato dall'art 34 della legge 28/12/2015, n. 221.

Note: La misura in esame non appare configurabile quale sussidio, tuttavia ha lo scopo di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati e di favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia.

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	Totale minori entrate
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

sussidio - agevolazione n. 74
Art. 3 commi da 24 a 40 della
legge 28/12/1995, n. 549.
Art. 205 del D.lgs del
3/4/2006 n. 152, modificato
dall'art 34 della legge
28/12/2015, n. 221.

Modifica l'ambito di
applicazione del Sussidio -
agevolazione n. 72 nelle cui
schede è stato già riportato
come non quantificabile l'effetto
finanziario complessivo.

**Tab. 2 - Numero soggetti interessati
(indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)**

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	Totale
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)

Anno	Stanziament o disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

C.2.40. Riduzioni tariffarie ed esenzioni dal pagamento della tassa sui rifiuti (TARI)

Nome del sussidio: Riduzioni tariffarie ed esenzioni dal pagamento della tassa sui rifiuti (TARI)

Obiettivo: (motivazione/finalità) Prevenzione nella produzione di rifiuti

Settore: Settore dei rifiuti

Forma del sussidio: Riduzione o esenzione dalla TARI in base alla quantità di rifiuti non prodotta.
(sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)

Anno di introduzione: 2016

Anno di cessazione (ove prevista): Sia la cessazione che l'introduzione dell'agevolazione sono stabilite dal comune

Area geografica di riferimento: Intero territorio nazionale
(nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)

Cofinanziamento comunitario: no

Impatto Ambientale: ///
(eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)

Fonte: Art. 36, comma 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che ha aggiunto all'art. 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lett. *e-bis*.

Note: L'agevolazione prevista dalla norma non rappresenta un vero sussidio poiché la riduzione della TARI opera in relazione alla quantità di rifiuti non prodotta.

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	Totale minori entrate
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

sussidio - agevolazione n. 75

Art. 36, comma 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che ha aggiunto all'art. 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lett. e-bis)

L'agevolazione non rappresenta un sussidio in quanto la riduzione della tariffa è commisurata alla quantità di rifiuti non prodotti.

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	Totale
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)

Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

C.2.41. Riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani alle utenze che effettuano il compostaggio aerobico individuale**Nome del sussidio:**

Riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina.

Obiettivo:
(motivazione/finalità)

Riduzione dei rifiuti avviati allo smaltimento

Settore:

Settore dei rifiuti, in particolare le imprese agricole e vivaistiche e le utenze domestiche

Forma del sussidio
(sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)

Riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani

Anno di introduzione:

2016

Anno di cessazione (ove prevista):

/

Area geografica di riferimento:
(nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)

Intero territorio nazionale

Cofinanziamento comunitario:

no

Impatto Ambientale:

///

(eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)

Fonte:

Art. 37, comma 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che ha aggiunto il comma 19-bis all'art. 208 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Note:

L'agevolazione prevista dalla norma non rappresenta un vero sussidio poiché la riduzione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani opera in relazione alla quantità di rifiuti sottoposta a compostaggio aerobico individuale.



Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	Totale minori entrate
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

sussidio - agevolazione n. 76
Art. 37, comma 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che ha aggiunto il comma 19-bis all'art. 208 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

L'agevolazione prevista dalla norma non rappresenta un vero sussidio poiché la riduzione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani opera in relazione alla quantità di rifiuti sottoposta a compostaggio aerobico individuale.

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	Totale
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)

Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

C.2.42. Riduzione della TARI per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici.

Nome del sussidio: Riduzione della TARI per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici.

Obiettivo: Incentivare le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo di produzione al fine di ridurre la produzione di tale tipologia di rifiuti e l'impatto sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi.

(motivazione/finalità)

Settore: Settore dei rifiuti

Forma del sussidio: Riduzione della TARI
(sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)

Anno di introduzione: 2016

Anno di cessazione (ove prevista): I comuni hanno facoltà di introdurre nonché di eliminare tale riduzione con proprio regolamento.

Area geografica di riferimento: Intero territorio nazionale
(nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)

Cofinanziamento comunitario: no

Impatto Ambientale: ///
(eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)

Fonte: Art. 38, comma 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che ha aggiunto il comma 1-*septies* all'art. 180 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Note: L'agevolazione prevista dalla norma non rappresenta un vero sussidio poiché la riduzione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani tiene conto della quantità di rifiuti organici trattati tramite compostaggio.



Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	Totale minori entrate
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

sussidio - agevolazione n. 77
Art. 38, comma 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che ha aggiunto il comma 1- septies all'art. 180 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

L'agevolazione prevista dalla norma non rappresenta un vero sussidio poiché la riduzione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani tiene conto della quantità di rifiuti organici trattati tramite compostaggio.

**Tab. 2 - Numero soggetti interessati
(indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)**

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	Totale
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)

Anno	Stanziament o disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

C.2.43. Credito d'imposta bonifiche amianto.**Nome del sussidio:**

Credito d'imposta bonifiche amianto

Obiettivo:
(motivazione/finalità)

Tutelare e alla salvaguardare la salute e l'ambiente attraverso l'adozione di misure straordinarie tese a promuovere e a sostenere la bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto

Settore:**Forma del sussidio:**

Credito d'imposta

(sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)

Anno di introduzione:

2016

Anno di cessazione (ove prevista):

2016

Area geografica di riferimento:

Intero territorio nazionale

(nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)

Cofinanziamento comunitario:

no

Impatto Ambientale:

(eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)

Fonte:

Art. 56 della L. n. 221/2015

Note:

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	Totale minori entrate
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)		0,00		0,00
2017 (prev.)		0,00		0,00
2018 (prev.)		0,00		0,00

sussidio - agevolazione n. 80
Art. 56 della L. n. 221/2015

**Tab. 2 - Numero soggetti interessati
(indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)**

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	Totale
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Dati non disponibili**Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)**

Anno	Stanziament o disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Dati non disponibili

C.2.44. Fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura

Nome del sussidio: Fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura

Obiettivo: Agevolare l'agricoltura
(motivazione/finalità)

Settore: Agricoltura

Forma del sussidio: IVA agevolata 4%
(sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)

Anno di introduzione: 1997

Anno di cessazione (ove prevista):

Area geografica di riferimento: Intero territorio nazionale
(nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)

Cofinanziamento comunitario:

Impatto Ambientale:
(eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)

Fonte: Tabella A, parte II, n. 19), D.P.R. 633/1972

Note:



Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	Totale minori entrate
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

sussidio - agevolazione n. 84
Tabella A, parte II, n. 19), D.P.R.
633/1972

La misura non costituisce un vero e proprio sussidio in quanto l'aliquota ridotta è prevista dal D.P.R. 633/1972 che ha istituito e disciplinato l'imposta sul valore aggiunto.

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	Totale
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)

Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

C.2.45. IVA agevolata 10% per acqua, acque minerali (v.d. ex 22.01)**Nome del sussidio:** Acqua, acque minerali (v.d. ex 22.01)**Obiettivo:** Agevolare il settore delle risorse idriche
(motivazione/finalità)**Settore:** Risorse idriche**Forma del sussidio:** IVA agevolata 10%
(sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)**Anno di introduzione:** 1973**Anno di cessazione (ove prevista):** Dal 1990 per acque minerali aliquota ordinaria**Area geografica di riferimento:** Intero territorio nazionale
(nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)**Cofinanziamento comunitario:****Impatto Ambientale:**
(eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)**Fonte:** Tabella A, parte III, n. 81), D.P.R. 633/1972**Note:** ///

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	Totale minori entrate
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

sussidio - agevolazione n. 87
Tabella A, parte III, n. 81), D.P.R.
633/1972

La misura non costituisce un vero e proprio sussidio in quanto l'aliquota ridotta è prevista dal D.P.R. 633/1972 che ha istituito e disciplinato l'imposta sul valore aggiunto.

**Tab. 2 - Numero soggetti interessati
(indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)**

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	Totale
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)

Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				